



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.33 del **27.06.2018**

n° **142**

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI PROMOSSO DAI SIGG.RI: DE MEO M.; LA TORRE A.; IONATA M.; PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N° 379/2017 DEL 20/01/2017 RESA DAL TRIBUNALE DI FOGGIA – SEZ. LAVORO. ASSEGNAZIONE ALL'AVVOCATURA COMUNALE.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 18,00 in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
la TORRE GIUSEPPE
RANA ANTONIO
ZAMMARANO ADDOLORATA

FRATTAROLO NOEMI
STARACE INNOCENZA A.
OGNISSANTI MATTEO

Sono assenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. con ricorsi dinanzi al Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro i Sig.ri De Meo Michele, La Torre Antonio e Ionata Matteo convenivano in giudizio il Comune di Manfredonia per l'accertamento del rapporto di lavoro con quest'Ente quali LL. SS. UU., con la qualifica di autisti sui mezzi pubblici comunali, nonché l'attribuzione del livello B3 del C.C.N.L. per gli enti locali ed il consequenziale riconoscimento delle relative competenze lavorative non corrisposte, il tutto per il periodo dal 02.05.2002 al 31.08.2005 e per l'importo complessivo di € 25.523,13 ciascuno. Con sentenza n. 379/2017 del 20.01.2017 il Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro accoglieva, per quanto di ragione, le domande dei ricorrenti e, per l'effetto, accertava la prestazione di lavoro quali LL. SS. UU. in favore del Comune di Manfredonia da parte dei ricorrenti con mansioni di autisti nel periodo dal 02.05.2002 al 31.08.2005, condannava il Comune di Manfredonia a corrispondere in favore del Sig. De Meo Michele la somma totale di € 587,57, in favore del Sig. La Torre Antonio la somma totale di € 589,82 ed in favore del Sig. Ionata Matteo la somma totale di € 553,74, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e salvo il limite di cui all'art. n. 16, 6° comma, della Legge n. 412/91 dalla maturazione al saldo, compensava integralmente le spese processuali tra tutte le parti, poneva le spese della Consulenza Tecnica di Ufficio (C.T.U.), nella misura già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico del Comune di Manfredonia in ragione del 50% ed a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, in ragione del restante 50%;
2. con ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari i Sig.ri De Meo Michele, La Torre Antonio e Ionata Matteo convenivano in giudizio il Comune di Manfredonia per la riforma della sentenza n. 379/2017 del 20.01.2017 resa dal Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro;

Considerato che, occorre autorizzare il Sindaco a resistere nei predetti giudizi allo scopo di non pregiudicare gli interessi del Comune di Manfredonia, provvedendo all'uopo alla nomina del legale di fiducia, secondo le indicazioni di questa Amministrazione, in sede di approvazione del presente atto;

Richiamata la deliberazione di G. C. n. 271 del 17.12.2015 ad oggetto “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali all'Avvocatura Comunale” con la quale è stato previsto la costituzione di un fondo per il pagamento dei compensi all'Avvocatura Comunale a carico del bilancio dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.;

Dato atto che, non occorre acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta direttamente spesa;

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio specificato in premessa, per le motivazioni innanzi indicate, con affidamento all'Avv. Teresa TOTARO, dell'Avvocatura Comunale, dell'incarico di rappresentare e difendere l'Ente dinanzi a detto organo giurisdizionale;
2. di precisare che compete al Sindaco provvedere al formale conferimento del mandato al legale sopra nominato;
3. di demandare al Segretario Generale ogni adempimento per l'attuazione del presente provvedimento in attuazione del Regolamento per la disciplina dei compensi professionali all'Avvocatura Comunale;
4. di dare atto che, con successivi atti si darà corso agli adempimenti previsti dalla presente normativa in tema di probabilità di soccombenza di cui al punto 5.2, lett. h dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
5. di dichiarare il presente atto con separata votazione immediatamente eseguibile.